

S P I E G A Z I O N E.

IN quel luogo solamente è tenuto il Marinaro d'andare, che gli avrà fatto intendere al principio del viaggio il Padrone, il quale, se vendesse la Nave, è obbligato a provvedere il Marinaro d'altra Nave, con cui possa tornarsene. Che se il Padrone, giunto colà dove avea ad andare, dopo avere scaricato, e desflorata, cioè distivata la Nave, prenderà nuovo viaggio, o partito, e farà in luogo, ove potrà provvedersi d'altri Marinari, i primi Marinari non son tenuti d'andare, nè il Padron può forzarli. Non trovandone però altri in lor vece, questi debbon seguirlo, con che sieno pagati come nel passato viaggio, a proporzione però del carico, e del nuovo viaggio. Ma se il Padrone darà il comando della Nave ad un'altro, l'accordo fatto tra lui, e il Marinaro non tiene.

Sopra questo Capitolo parla il Targ. Ponderat. marit. cap. 17. sub num. 8. & cap. 49. num. 10.

Marinaro come è tenuto fare il comandamento
del signore, & del nochiero.

Cap. 159.

IL Marinaro è tenuto fare tutto commandamento di Patrone di Nave o di Navilio o del nochiero con che non fusse in servizio d'altra nave, nè d'altro navilio. Imperò tutto servizio che appartenga alla nave è tenuto di fare.

S P I E G A Z I O N E.

IL Marinaro è tenuto a fare, ed eseguire i comandi del Padrone, o del Nocchiero della Nave in tuttociò, che ad essa appartiene, non così per servizio d'altra Nave.